

Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — BST/Commissione

(Causa T-452/05) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Responsabilità extracontrattuale — Divulgazione di informazioni riservate — Danno — Nesso causale»)

(2010/C 148/43)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Belgian Sewing Thread (BST) NV (Deerlijk, Belgio) (rappresentanti: avv.ti H. Gilliams e J. Bocken)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 — PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C(2005) 3765, e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione, e, dall'altro, alla condanna della Commissione, a titolo di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla Belgian Sewing Thread (BST) NV all'art. 2 della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 — PO/Filo), è fissato in EUR 856 800.
- 2) Quanto al resto, la domanda di annullamento è respinta.
- 3) La domanda di risarcimento è respinta.

- 4) La BST sopporterà il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest'ultima sopporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % delle spese sostenute dalla BST.

⁽¹⁾ GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Gütermann e Zwicky/Commissione

(Cause riunite T-456/05 e T-457/05) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Impatto concreto sul mercato — Durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende»)

(2010/C 148/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Gütermann AG (Gutach-Breisgau, Germania) (causa T-456/05); e Zwicky & Co. AG (Wallisellen, Svizzera) (causa T-457/05) (rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, B. Kasten e S. Orlikowski-Wolf)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, M. Schneider e K. Mojzesowicz, successivamente F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C(2005) 3765, e, in subordine, la domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione.

Dispositivo

1) I ricorsi sono respinti.

2) La Gütermann AG e la Zwicky & Co. AG sono condannate alle spese.

(¹) GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2010 — Esotrade/UAMI — Segura Sánchez (YoKaNa)

(Causa T-103/06) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo YoKaNa — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori YOKONO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Esotrade, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. de Rivera Lamo de Espinosa e J. E. Astiz Suárez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e O. Montalto, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Antonio Segura Sánchez (Alicante, Spagna)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 gennaio 2006 (procedimento R 217/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Antonio Segura Sánchez e la Esotrade, SA

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 121 del 20/05/2006.

Sentenza del Tribunale 15 aprile 2010 — Cabel Hall Citrus/UAMI — Casur (EGLÉFRUIT)

(Causa T-488/07) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo EGLÉFRUIT — Marchio comunitario denominativo precedente UGLI e marchio nazionale figurativo precedente UGLI Fruit — but the affliction is only skin deep — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 49/94 [divenuti artt. 8, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cabel Hall Citrus Ltd (George Town, Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentante: C. Rogers, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Casur S. Coop. Andaluza (Viator, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 settembre 2007 (procedimento R 293/2007-1), relativa ad un procedimento di nullità fra la Cabel Hall Citrus Ltd e la Casur S. Coop. Andaluza

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Cabel Hall Citrus Ltd è condannata alle spese.

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.